LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1923

Ora io faccio osservare che sotto l'impero della vecchia legge che contemplava i deputati provinciali, fu, soltanto per una interpretazione estensiva, data dalla Giunta delle elezioni, che si rese possibile di includere nell'ineleggibilità dei deputati provinciali i presidenti delle deputazioni provinciali.

Sarebbe veramente strano che oggi con una legge di largo favore, ed in materia di ineleggibilità, si volesse adottare una disposizione eccezionale per i presidenti delle deputazioni provinciali, che vennero considerati ineleggibili soltanto in quanto essi esercitavano le funzioni di deputati provinciali.

Il presidente della deputazione provinciale ha del resto, quanto al temuto pericolo di influenze, funzioni più ristrette degli stessi membri della Giunta provinciale amministrativa, che si sono dichiarati eleggibili.

In conseguenza, e pur rilevando che non potrebbe mettersi in discussione una proposta, che non è regolamente formulata nello stampato distribuito, desidero che la Commissione chiarisca, augurandomi che non sia stabilita nessuna sanzione di ineleggibilità per i presidenti delle deputazioni provinciali.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuol dare il suo avviso

CASERTANO, relatore della maggioranza. L'onorevole Larussa propone che si mantenga il testo così com'è, e come voleva essere indicato dalla parola « soppresso », del progetto ministeriale. Effettivamente fu effetto di un equivoco. Ma in ogni modo poichè l'onorevole Larussa fa formale proposta di mantenere il testo del disegno di legge ministeriale, non abbiamo ragione di opporci.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 98, nel senso che esso sopprime la disposizione della vecchia legge, come è indicato nel testo del disegno ministeriale.

(È approvato).

Art. 99.

«I deputati impiegati, di cui all'articolo 92-bis, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e dell'armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

« Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nella rispettiva circoscrizione.

« Si decade dall'ufficio di deputato quando sopravvenga una delle condizioni di ineleggibilità, di cui agli articoli precedenti ».

L'onorevole Chiesa ha proposto il seguente emendamento: « nel primo comma dopo le parole: « dell'esercito », aggiungere le seguenti: « della milizia volontaria nazionale ».

Poichè l'onorevole Chiesa non è presente, si intende che egli vi abbia rinunziato.

Metto dunque ai voti l'articolo 99 del testo della Commissione.

(È approvato).

Art. 100.

«I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti di emissione».

 $(\grave{E}\ approvato).$

Art. 101.

« I deputati al Parlamento, che abbiano ricusato di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'articolo 49 dello Statuto, si intendono decaduti dal mandato ».

Di questo articolo gli onorevoli Chiesa e Macrelli propongono la soppressione. L'onorevole Chiesa non è presente. L'onorevole Macrelli insiste nell'emendamento?

MACRELLI. Rinuncio a svolgerlo, perchè sono note le ragioni di questa proposta; però la mantengo, come mantengo quella di soppressione dell'articolo successivo?

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta questo emendamento soppressivo?

CASERTANO, relatore della maggioranza. Non lo accettiamo.

PRESIDENTE. Il Governo?

ACERBO, sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri. Non lo accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Macrelli, mantiene il suo emendamento?

MACRELLI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento dell'onorevole Macrelli è soppressivo e non sono stati presentati altri emendamenti, coloro che sono favorevoli a questo emendamento, voteranno contro l'articolo.

Metto a partito l'articolo 101.

(È approvato).

Art. 102.

« I deputati al Parlamento, che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sopra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera».